

li prevaricatori castigati colla maggior fermezza, e severità.

XV. Furono sempre con maturità di consiglio in ogni ben regolato Governo vietate le clandestine adunanze, dalle quali non possono risultare, che conseguenze di generale, e particolare inquietudine: quindi resta rinvigorita una tale proibizione tanto in questa Città, che nelle Ville, e Comuni sotto le pene più rigorose, e di pronta esecuzione.

XVI. Dalla permanenza degli oziosi, e vagabondi non può derivare, che un esercizio di mal costume, scandalosi esempj, e conseguenze moleste a chiunque. Perciò incarichiamo li Ministri incumbenti, gli Uomini di Comun, e Merighi di dover invigilare perchè mai abbia dimora ne' rispettivi luoghi, e molto meno in questa Città tal razza d'infesta gente, devenindo anche al fermo di quelli, le di cui direzioni in parole, o in fatti si rendessero di pericolosa conseguenza, o meritassero per qualche particolar circostanza le indagini, e le osservazioni della Giustizia.

XVII. Anche li Proclamati dalla Giustizia dovranno contenersi in quelle riserve, e moderazioni, che la loro soggezione alla vendicativa Giustizia gl'impone, e che le Leggi prescrivono. Quando fossero rinvenuti nei pubblici luoghi, cioè Osterie, Bettole,